



# Ufficio d'Ambito di Lodi

azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione  
del servizio idrico integrato

---

## PROGRAMMA DEI CONTROLLI

TRIENNO 2022-2024

<b>NORME GENERALI.....</b>	<b>2</b>
Articolo 1 – Oggetto, scopo e campo di applicazione del Programma .....	2
Articolo 2 – Criteri generali per la predisposizione del Programma.....	3
<b>CONTROLLI ORDINARI .....</b>	<b>4</b>
Articolo 3 – Composizione del campione da controllare: criteri e priorità.....	4
Articolo 4 – Determinazione dei controlli ordinari.....	5
<b>CONTROLLI STRAORDINARI.....</b>	<b>7</b>
Articolo 5 – Determinazione dei controlli straordinari .....	7
<b>DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE.....</b>	<b>7</b>
Articolo 6 – Disposizioni organizzative .....	7
<b>DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....</b>	<b>7</b>
Articolo 7 – Disposizioni finali.....	7



## **NORME GENERALI**

### **Articolo 1 – Oggetto, scopo e campo di applicazione del Programma**

1. Il presente Programma dei controlli (di seguito "Programma") è emanato in attuazione del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, "Norme in materia ambientale", e del R.R. 6 del 29/03/2019 "Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)";
2. Il Programma disciplina i criteri per la definizione dei controlli da effettuarsi, ai sensi dell'art. 128, c. 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., da parte dell'autorità competente in materia di scarichi di acque reflue industriali, di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne e di acque reflue assimilate alle domestiche nella rete fognaria dei comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale di Lodi.
3. Il Programma dei controlli degli scarichi di acque reflue nella rete fognaria deve assicurare un periodico, diffuso, effettivo e imparziale sistema di controlli in conformità a quanto prescritto all'art. 128, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
4. Le attività di controllo sono finalizzate all'accertamento, mediante ispezioni, controlli, prelievi e valutazioni documentali del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
5. Il Programma è riferito unicamente agli scarichi in pubblica fognatura il cui controllo è di competenza dell'Ufficio d'Ambito. Pertanto sono oggetto del Programma gli scarichi autorizzati con provvedimento rilasciato dall'Ufficio e dalla soppressa Autorità d'Ambito o da altri soggetti a condizione, in quest'ultimo caso, che la competenza al controllo sia stata espressamente riconosciuta in capo all'Ufficio dagli enti competenti.
6. Ai sensi del paragrafo 4.3 dell'Allegato G al R.R. 6/2019, il Programma è stato oggetto di confronto con ARPA - Dipartimento di Lodi e Pavia, al fine di definirne i contenuti per gli aspetti di competenza, con particolare riferimento agli elementi relativi:
  - a) allo stato dei corpi idrici interessati e relazione con i connessi obiettivi di qualità del Piano di gestione del Distretto idrografico del bacino del fiume Po;
  - b) agli esiti dei monitoraggi/controlli sugli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
  - c) a conoscenze concernenti specifiche criticità;
  - d) alla presenza di scarichi di sostanze pericolose ai sensi dell'art. 108, c. 1, del D.Lgs. 152/2006.
7. Ai sensi della "Convenzione per la regolazione dei rapporti tra l'Ufficio d'Ambito di Lodi e la Provincia di Lodi" sottoscritta il 6/03/2019, il Programma viene trasmesso alla Provincia di Lodi per la formulazione di eventuali osservazioni in merito.



## Articolo 2 – Criteri generali per la predisposizione del Programma

1. Il Programma è redatto sulla base delle indicazioni operative e dei criteri contenuti nel R.R. 6/2019. I contenuti del Programma sono stati condivisi da ARPA - Dipartimento di Lodi e Pavia e Provincia di Lodi per gli aspetti tecnici di competenza.
2. Il Programma comprende:
  - i controlli ordinari per la verifica del rispetto della normativa in materia di scarichi nella rete fognaria;
  - i controlli straordinari, ovvero:
    - i. controlli di verifica conseguenti ad emergenze o superamenti dei valori limite di emissione anche evidenziati da controlli effettuati dal Gestore ai fini tariffari;
    - ii. controlli di verifica a seguito di problematiche evidenziate nell'ambito dei procedimenti di competenza dell'Ufficio;
    - iii. controlli su segnalazione/richiesta di altre autorità/soggetti.
3. Il Programma garantisce la priorità del controllo degli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui all'art. 108, c. 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
4. Al fine della programmazione dell'attività di controllo:
  - a) per le acque reflue industriali e meteoriche assoggettate alla disciplina di cui al R.R. 4/2006 si fa riferimento alla classificazione degli scarichi indicata nella tab. 1 dell'Allegato G al R.R. 6/2019, la quale associa ad ogni tipologia di scarico una periodicità di controlli ritenuta ottimale e coerente con i requisiti richiesti dalla normativa vigente:

Tabella 1 - Modalità e periodicità dei controlli - Allegato G al R.R. 6/2019

<i>Tipologia di scarico</i>		<i>Numero minimo di controlli</i>
A	Scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs.152/2006 e provenienti dagli specifici cicli produttivi indicati nella medesima tabella	4 controlli/anno
B	Scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 provenienti da attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione di tali sostanze	1 controllo/anno
C	Scarichi di acque del processo di raffreddamento diretto	2 controlli/anno
D	Altri scarichi industriali	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>acque reflue di processo</li> <li>acque di raffreddamento indiretto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 controlli ogni 4 anni</li> <li>1 controllo ogni 4 anni</li> </ul>
E	Scarichi delle acque di prima e seconda pioggia e di lavaggio delle aree esterne (R.R. 4/2006)	2 controlli ogni 4 anni (e in ogni caso in sede di rinnovo autorizzazione) Casi particolari: Art. 9, comma 4, lettera a) regolamento regionale 4/2006 (valutazione conformità impiantistica): 2 controlli ogni 4 anni (di cui 1 in sede di rinnovo autorizzazione) Art.13 regolamento regionale 4/2006 (Ridotto impatto inquinante): 1



		controllo ogni 4 anni (in sede di rinnovo autorizzazione). In fase di controllo, l'autorità competente valuterà l'eventuale necessità di procedere a campionamento e conseguente accertamento analitico.
--	--	---

b) per le acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche si fa riferimento al paragrafo 4 dell'allegato F del R.R. 6/2019.

## CONTROLLI ORDINARI

### Articolo 3 – Composizione del campione da controllare: criteri e priorità

1. Data la numerosità degli scarichi in pubblica fognatura, non risulta possibile sotto gli aspetti organizzativi ed economici, procedere ad un controllo esteso a tutte le tipologie di scarico come individuate nella tabella 1, pertanto, per ogni classe di scarico, si individuano le seguenti priorità di composizione del campione da sottoporre a controlli:
  - tipologia (A + B): si ritiene di attribuire massima priorità al controllo degli scarichi appartenenti a questa tipologia, stante il potenziale impatto negativo di tali scarichi sull'impianto di trattamento delle acque reflue urbane e, quindi, sui ricettori finali;
  - tipologia (C + D): nell'Ambito di Lodi è la tipologia di scarichi di acque reflue industriali più numerosa e si ritiene che ne debba essere assicurato un controllo significativo;
  - tipologia E): rappresenta una categoria di difficile controllo analitico, data la scarsa prevedibilità dell'attivazione dello scarico, e riveste una priorità minore rispetto alle categorie precedenti;
  - tipologia F): si ritiene che sia opportuno controllare gli scarichi assimilati alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 4, c. 1 lett. b (quindi sulla base di accertamenti analitici) e dell'art. 4, c. 1, lett. a, e dell'art. 4 c. 2, per quest'ultime due categorie, solo se l'Ufficio ha ritenuto, in fase di assimilazione, di imporre eventuali condizioni (quali, ad es., obbligo di pretrattamenti e rispetto di specifici valori limite di concentrazione allo scarico).
2. All'interno di ogni tipologia di scarico verrà privilegiato il controllo delle attività che presentano maggiori criticità in ordine alla tutela ambientale. In particolare, la composizione del campione da controllare terrà conto dei seguenti elementi:
  - “scarichi critici”: scarichi in merito ai quali siano emerse particolari problematiche nell'ambito dell'attività amministrativa condotta dall'Ufficio o siano pervenute segnalazioni di criticità adeguatamente documentate, limitatamente all'anno del controllo o all'anno precedente, o presentino particolari problematiche (quali, ad esempio, reflui caratterizzati da presenza di parametri inquinanti di difficile rimozione, criticità/carenza dei processi depurativi aziendali, cicli produttivi ad elevato impatto ambientale);
  - “scarichi con superamenti” ovvero scarichi per i quali:
    - a) sia stato registrato almeno un superamento dei limiti di emissione prescritti in autorizzazione, nell'anno precedente il controllo o nell'anno del controllo, rilevato dai controlli effettuati dal Gestore del S.I.I., ai sensi dell'art. 128, c. 2, del D.Lgs.



152/2006, e/o dai controlli dell'Ufficio ex art. 128, c. 1, del D.Lgs. 152/2006 e/o da verifiche effettuate da altri enti competenti al controllo (ad. es. ARPA, organi di polizia giudiziaria etc);

- b) il titolare dello scarico ha comunicato di aver superato i limiti di emissione;
- c) l'Ufficio ha diffidato nell'anno del controllo il titolare dello scarico a seguito di rilievo di superamenti dei limiti di emissione o ha segnalato alla Provincia (U.O. competente per il rilascio dell'AUA o Polizia Locale) superamenti dei limiti di emissione anche riferiti ad anni precedenti l'anno del controllo;

e non sia stato effettuato un controllo post superamento, ai sensi dell'art. 128, c. 1, del D.Lgs. 152/2006 e/o da altri enti competenti al controllo, con esito conforme;

- 3. Fatte salve le priorità sopra indicate, al fine di garantire un controllo diffuso si privilegerà il controllo delle attività mai controllate rispetto a quelle che hanno già subito una verifica dall'Ufficio ex art. 128, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 nei 2 anni precedenti il controllo. In particolare un'attività è ritenuta "controllata" qualora sia stata oggetto delle verifiche di cui al programma dei controlli dell'Ufficio per qualsiasi tipologia di scarico (nello specifico se da una ditta si originano scarichi di tipologia B e C+D e, nei 2 anni precedenti all'anno del controllo, è stata assoggettata a verifica in quanto selezionata nell'ambito della tipologia B, ai fini della presente selezione è considerata attività controllata per tutte le tipologie di scarichi originati, quindi anche per la tipologia C+D in quanto l'attività di controllo ha effettivamente riguardato l'interezza degli scarichi della ditta).

#### **Articolo 4 – Determinazione dei controlli ordinari**

- 1. La procedura da seguire per determinare il numero di controlli annuali da effettuarsi per ciascuna tipologia di scarico autorizzato di cui al precedente articolo tiene conto delle valutazioni e delle priorità sopra riportate.
- 2. Ai sensi dell'art. 18, c. 2, del R.R. 6/2019, gli uffici d'ambito programmano l'effettuazione di una quota annua di controlli degli scarichi di acque reflue industriali recapitati in fognatura almeno pari al 5 per cento di quelli aventi autorizzazione in corso di validità e, in ogni caso, in numero non inferiore a 10 controlli.
- 3. Fatto salvo quanto riportato al comma precedente, il numero di controlli annuali da effettuarsi sugli scarichi di tipologia (A+B) e (C+D) sarà definito con determinazione del Direttore dell'Ufficio d'Ambito, tenuto conto anche delle risorse economiche e gestionali disponibili nonché della capacità operativa dei soggetti incaricati del controllo.
- 4. Il numero di controlli annuali da effettuarsi sugli scarichi di tipologia E è pari a 1, salvo il verificarsi delle condizioni di cui al successivo comma 7.
- 5. Il numero di controlli annuali da effettuarsi sugli scarichi di tipologia F è pari a 1, salvo il verificarsi delle condizioni di cui al successivo comma 7.
- 6. Per ogni tipologia di scarico si procederà alla selezione delle attività da controllare adottando i seguenti criteri:
  - a. in assenza delle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 3, ovvero in assenza di "scarichi critici" o "scarichi con superamento" si procederà all'estrazione casuale delle autorizzazioni. In particolare, per ogni tipologia, il 50% delle attività da controllare verrà



estratto da un set costituito da attività non controllate nei n. 2 anni precedenti; il restante 50% verrà estratto dal set costituito da tutti gli scarichi di cui all'art. 1, c. 5. Nel caso in cui non fosse possibile una perfetta divisione a metà del numero di autorizzazione da controllare, si dà preferenza alle attività non già controllate nei n. 2 anni precedenti (ad es. se il numero totale di controlli è pari a 11, e pertanto la metà è 5.5, si estrarranno n. 6 scarichi dal set dei non controllati e n. 5 dal set che comprende tutti gli scarichi sia già controllati che non). Qualora il numero di autorizzazioni non controllate negli ultimi 2 anni fosse minore del 50% del numero totale dei controlli, verrà corrispondentemente incrementato il numero di autorizzazioni da estrarre dal set costituito da tutti gli scarichi di cui all'art. 1, c. 5, fino a raggiungere il numero totale dei controlli annuali stabilito. Nel caso in cui sia previsto un unico controllo annuale (ad es. per scarichi di tipologia E), l'attività da controllare viene selezionata prioritariamente tra quelle non controllate nei n. 2 anni precedenti;

- b. in presenza di una o più condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3, si procederà nel seguente modo e secondo l'ordine indicato:
- b.1. *scarichi critici*: selezione casuale della/delle attività nel numero totale massimo pari al 50% del numero di controlli previsto per la pertinente tipologia di scarico (ad es. se il numero totale dei controlli è pari a 16, il numero di controlli da effettuarsi è pari a 50% di 16 ovvero pari a 8);
  - b.2. *scarichi con superamenti*: selezione casuale di un numero di attività pari al 50% del numero di controlli previsto per la pertinente tipologia di scarico al netto dei controlli di cui al punto b.1 (ad es. se il numero totale dei controlli è pari a 16, supponendo di effettuare n. 8 controlli riservati agli scarichi critici, il numero di controlli da effettuarsi è pari a 50% di (16-8) ovvero pari a 4);
  - b.3. *scarichi non ricadenti in alcuna delle categorie di cui ai punti precedenti*: selezione casuale di un numero di attività pari al numero di controlli previsto per la pertinente tipologia di scarico al netto dei controlli di cui ai punti b.1, b.2. Si procede adottando le modalità di cui al punto a, del presente comma, relativamente alla costituzione dei set da cui estrarre le ditte.

Qualora il risultato del calcolo del numero dei controlli da effettuare fosse minore di 0.5, deve intendersi pari a n. 1 il numero di controlli da effettuare. Nel caso in cui sia previsto un unico controllo annuale (ad es. per scarichi di tipologia E), l'attività da controllare viene selezionata osservando le priorità sopra indicate.

7. Qualora il numero di autorizzazioni ricadenti nella categoria (C+D) fosse minore del numero dei controlli annuali stabilito per tale tipologia di scarichi è facoltà dell'Ufficio incrementare il numero di controlli degli scarichi di tipologia E e/o F. Le motivazioni in base alle quali saranno definiti i controlli aggiuntivi degli scarichi di tipologia E e/o F saranno specificate, di anno in anno, dall'Ufficio in apposita relazione, ferme restando le modalità di selezione di cui al comma 6 del presente articolo.



## **CONTROLLI STRAORDINARI**

### **Articolo 5 – Determinazione dei controlli straordinari**

1. Oltre ai controlli ordinari, il Programma prevede l'eventuale esecuzione di controlli straordinari che dovessero rendersi necessari a seguito di superamenti dei limiti di emissione e/o di emergenza/criticità e/o di segnalazione da parte di altre autorità/soggetti ovvero al verificarsi di circostanze che richiedano interventi pronti e mirati.
2. Data la natura non prevedibile delle circostanze all'origine dei controlli straordinari, si ritiene di effettuare tali controlli qualora se ne rilevasse l'esigenza/opportunità sulla base di valutazioni che tengano conto della gravità e della criticità delle situazioni riscontrate.
3. Per quanto concerne le azioni da mettere in campo a seguito del rilievo di scarichi anomali in ingresso ai depuratori di acque reflue urbane si rimanda alle specifiche procedure di cui all'appendice B dell'Allegato G al R.R. 6/2019 che dovranno essere evidenziate nella convenzione di gestione tra l'ente di governo dell'ambito e il gestore del S.I.I.
4. Si intende esclusa dal presente Programma l'attività di controllo che si rende necessaria a seguito del verificarsi di un'emergenza ambientale, così come definita dalle Linee Guida per la gestione delle Emergenze Ambientali di ARPA Lombardia.

## **DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE**

### **Articolo 6 – Disposizioni organizzative**

1. Per gli scarichi ricadenti nella tipologia (A + B):
  - a) le attività di sopralluogo, campionamento e analisi saranno condotte da ARPA Lombardia Dipartimento di Lodi e Pavia, a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione;
  - b) le verifiche delle sole prescrizioni autorizzative effettuabili d'ufficio verranno condotte dal personale dell'Ufficio d'Ambito.
2. Per gli scarichi di cui alle tipologie (C+ D), E e F, le attività di sopralluogo, campionamento, analisi e verifiche delle prescrizioni autorizzative effettuabili d'ufficio saranno condotte da personale dell'Ufficio d'Ambito e da SAL srl, Gestore unico del SII, secondo le modalità indicate in apposita convenzione.
3. Le attività di controllo straordinario, di cui all'articolo 5, saranno condotte, a seconda dei casi, da SAL srl e/o da ARPA Lombardia e/o da organi di polizia eventualmente supportati da personale dell'Ufficio.
4. Con determinazione del Direttore dell'Ufficio, ogni anno verrà stabilito il numero di controlli da effettuare e saranno individuati n. 2 funzionari dell'Ente che, insieme al Direttore, costituiranno la commissione preposta alla selezione delle attività da assoggettare al controllo.

## **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 7 – Disposizioni finali**

1. Il Programma dei controlli, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito, sarà pubblicato sul sito web dell'Ufficio d'Ambito e su ogni mezzo ritenuto idoneo a garantire trasparenza e adeguata diffusione.



2. Il Programma dei controlli non limita in alcun modo l'attività ispettiva di altre autorità, che potranno procedere in ogni momento all'esecuzione di verifiche e controlli ulteriori, sulla base delle competenze e funzioni assegnate dalla Legge.